



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 23 febbraio 2023*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente relatore
Elena Brandolini	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Presidente relatore;

## FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di **Villafranca Padovana (PD)** concernente l'esercizio 2019 dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019</b>	
<b>Rendiconto 2019</b>	
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)	546.546,28
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	241.200,39
<b>Risultato di competenza</b> (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	787.746,67
<b>Equilibrio di bilancio (w/2)</b>	389.330,44
<b>Equilibrio complessivo (w/3)</b>	375.136,37

<sup>1</sup> ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018.

L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019.

Il risultato di competenza non permane positivo anche al netto dell'avanzo di amministrazione applicato (in totale euro 606.621,16) e del FPV di entrata e di spesa (il cui apporto/saldo è di 290.975,58 euro), con un valore di euro -109.850,07.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione (11.877,88 euro di parte accantonata e 594.743,28 euro di parte destinata agli investimenti). In particolare, è stato applicato avanzo per complessivi 606.621,16 euro di cui euro 11.877,88 in parte corrente ed euro 594.743,28 in parte capitale.

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto dell'art.1 della Legge 145/2018.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2019
Fondo cassa (al 01/01)	2.791.444,25
Residui attivi	1.612.621,25
Residui passivi	642.420,72
FPV per spese correnti	115.528,82
FPV per spese in conto capitale	1.069.357,63
FPV per attività finanziarie	0
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>2.271.925,09</b>
Totale accantonamenti	1.090.492,53
Di cui: FCDE	1.073.442,53
Totale parte vincolata	2.308,69
Totale parte destinata agli investimenti	263.355,84
<b>Totale parte libera</b>	<b>915.768,03</b>

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue (cfr. relazione del revisore, da pag. 21):

È stata accantonata la somma di euro 1.073.442,53, sul Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019, per i residui attivi di difficile esazione (ICI, IMU, TARSU, TOSAP per euro 757.039,13, canoni concessori per euro 48.779,89 e sanzioni codice della strada per euro 267.623,51). Vi sono altri accantonamenti per euro 17.050,00 (che si riferiscono al trattamento fine mandato del Sindaco per € 1.550,00 e al rinnovo dei contratti per € 15.500,00).

Vi è, inoltre un fondo vincolato per legge di euro 2.308,69 per economie inerenti il 20% del fondo per funzioni tecniche.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	685.358,7	332.726,53	48,54
Tit.1 competenza	2.991.607,08	2.338.524,84	78,16
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	618.245,09	487.463,79	21,89
Tit.3 competenza	381.772,84	83.607,92	78,84

L'Organo di revisione non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa, eccetto quanto segue:

- a pag. 8, punto 4.4, del Questionario con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, si riscontra che non sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza, e non riscossi, anche se non ancora prescritti;
- a pag. 9, punto 5.4, del Questionario si nota, invece, che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

#### **Attività di contrasto all'evasione tributaria**

Con riferimento all'esercizio 2019, dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 28), l'attività di contrasto all'evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI, evidenzia una capacità di realizzo contenuta, come da tabella seguente:

	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	396.116,96	3.445,00	0,86
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	
totale	396.116,96	3.445,00	

L'Ente, in sede di rendiconto, ha effettuato apposito accantonamento a FCDE pari a euro 392.671,96 su 404.406,96 euro complessivi. Nonostante il basso tasso di recupero, il Revisore non ne fa menzione nella propria relazione accompagnatoria al Rendiconto.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale (al 31/12)	2.486.611,01
Anticipazione di tesoreria	0
Cassa vincolata	0
Tempestività dei pagamenti	13,21

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

L'Organo di revisione, altresì, dichiara che l'ente ha provveduto all'accertamento della

consistenza della cassa vincolata al 31.12.2019, nell'importo di euro zero.

L'Ente non assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale (13,21) pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet comunale in linea con la lettura del Piano degli indicatori e dei risultati attesi rilevato alla BDAP, foglio 1 riga 57. A pag. 19 della Relazione del Revisore, tale indice, identico nella consistenza numerica è, però, valorizzato negativamente.

## **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	776.661,69

Il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel (10%) d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per l'Ente in esame è pari a 1,15%.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati.

L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini (28.04.2020);
- il Rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato entro i termini di legge (DCC n. 11 del 18.06.2020);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2018-2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (nessuno di questi ultimi risulta violato, come da foglio 32 all. 1 della BDAP);
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

- l’Ente ha provveduto alla tenuta dell’inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- il Comune non ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

L’Organo di revisione non segnala, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie, tuttavia dal punto 9 di pag. 16 del Questionario, emerge che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue società partecipate.

### **BILANCIO DI PREVISIONE.**

Il bilancio di previsione è stato approvato (DCC n. 45 del 18.12.2018) e trasmesso in termini alla BDAP (in data 26.11.2018).

Gli equilibri del bilancio di previsione 2019-2021, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall’Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il saldo di competenza d’esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018.

Con riferimento ai precedenti esercizi, l’Ente, non campionato per le annualità 2017 e 2018, è stato destinatario della delibera n. 516/2018/PRSE, riferita al Rendiconto 2015, con cui la Sezione aveva: 1. rilevato l’assenza di fondi vincolati di cassa al 31/12/2015; 2. rilevato un’alta percentuale di residui sia attivi che passivi vetusti (ante 2011) sul totale dei residui di fine periodo; 3. rilevato una bassa percentuale (9,03%) del rapporto tra riscossione e accertamenti della competenza dei proventi derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 4. rilevato l’errata contabilizzazione, tra i servizi conto terzi, delle entrate e delle spese per le elezioni regionali del 2015.

In relazione agli elementi di potenziale criticità (indicatore di tempestività dei pagamenti positivo e scarsa capacità di riscossione dei residui e dei proventi derivanti dalla lotta all’evasione tributaria), è stata esperita apposita istruttoria tramite l’applicativo ConTe in data 16/02/2022. Il Sindaco e il Revisore dei conti hanno prodotto le proprie osservazioni con nota dell’8 marzo 2022, pervenuta anch’essa tramite il sistema ConTe.

### **DIRITTO**

In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate criticità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l’attenzione dell’Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell’Ente destinatario, atte a promuoverne l’eliminazione.

Come è noto, l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” ha introdotto nell’ordinamento una forma di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità

finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Il quadro normativo si è poi evoluto con l'adozione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006, che ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), e del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-*bis*, che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

Il quadro ordinamentale che allo stato è rassegnato dalle disposizioni citate, vede i controlli in argomento con carattere cogente nei confronti dei destinatari, al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (Corte costituzionale, sentenza n. 40/2014).

A ciò deve aggiungersi che, per espresso disposto normativo, i controlli in questione sono altresì diretti a rappresentare, agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Il controllo finanziario sugli enti locali può, dunque, condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ad esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (citate in premessa) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine.

Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in

esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

## **1. Entrate – riscossioni e gestione dei residui**

### **1.1 Riscossioni**

Poiché si è evidenziata una scarsa efficacia nel recupero dell'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, in particolare per ciò che attiene ad IMU e TASI, come da tabella riportata nella narrativa del fatto, in sede istruttoria è stato *chiesto se e quali politiche di efficientamento della capacità di riscossione sono state intraprese.*

In risposta, l'Ente ha fatto presente che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23 del 25/07/2017 l'Amministrazione aveva deciso di avvalersi anche dell'Agenzia delle entrate e riscossioni per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

Ha, poi, precisato che *i residui attivi relativi al recupero evasione COSAP/TOSAP sono stati interamente riscossi, alla data odierna. I residui attivi per recupero evasione IMU/TASI relativi all'anno 2019 ammontano alla data del 31/12/2021 ad euro 354.524,33 e sono oggetto di iscrizione a ruolo tramite l'Agenzia delle entrate e riscossioni.*

In ogni modo, *lo stanziamento del FCDE a rendiconto 2019 copriva al 100% i residui attivi di difficile esazione.*

### **1.2. Gestione residui**

Nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2019 è stato indicato in € 1.073.442,53 il totale dei residui attivi.

Nel predetto importo sono presenti accantonamenti di residui attivi di difficile esazione specificamente imputabili al Titolo I (ICI, IMU, TARSU, TOSAP per euro 757.039,13, canoni concessori per euro 48.779,89 e sanzioni codice della strada per euro 267.623,51).

Inoltre, nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti (punto 5.4 pag. 9 del Questionario) e, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, si riscontra che non sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti (pag. 8, punto 4.4, del Questionario).

In ragione della descritta situazione, da considerare con particolare attenzione (cfr. pag. 11 della Relazione dall'Organo di Revisione) in sede istruttoria è stato chiesto di *relazionare dettagliatamente in merito all'andamento ed alla composizione di detti residui, in particolare sulla loro vetustà e sulle valutazioni compiute in merito al loro*

*mantenimento a bilancio.*

In risposta l'Ente ha fornito due tabelle che compendiano gli accantonamenti di residui attivi di difficile esazione, distintamente per il titolo I e il titolo III, che si riportano a seguire.

TITOLO I				
Anno residuo	Importo Accertamenti IMU/ICI/TASI	Importo TARSU	Importo Accertamenti TOSAP	TOTALE
2019	392.671,96		11.735,00	404.406,96
2018	132.624,17			132.624,17
2017	74.826,82			74.826,82
2016	41.490,57			41.490,57
2015 e precedenti	97.793,40	5.897,21		103.690,61
TOTALI	739.406,92	5.897,21	11.735,00	757.039,13

TITOLO III			
Anno residuo	Importo Canone concessorio VODAFONE	Importo SANZIONI CDS	TOTALE
2019		47.430,69	47.430,69
2018	9.471,63	83.841,94	93.313,57
2017	9.697,90	112.613,29	122.311,19
2016	9.705,18	23.737,59	33.442,77
2015 e precedenti	19.905,18		19.905,18
TOTALE	48.779,89	267.623,51	316.403,40

In entrambi i casi ha specificato che *L'ente ha deciso di mantenere nel conto del bilancio anche i residui di difficile esazione superiori ai tre anni in quanto lo stanziamento del FCDE a rendiconto 2019 coprirà al 100% tali residui attivi, non comportando ciò alcun effetto negativo agli equilibri di bilancio.*

Con riferimento, infine, ai residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti, ha fornito apposita tabella, che si riporta di seguito:

TITOLO III				
Anno residuo	TITOLO I (Spese correnti)	Titolo II (Spese in conto capitale)	Titolo VII (Uscite per conto terzi e partite di giro)	TOTALE
2018	4.467,34	6.373,44		10.840,78
2017	2.606,02	5.616,64		8.222,66
2016		33,17	21.050,00	21.083,17
2015 e precedenti	19.167,58	525,41	516,46	20.209,45
TOTALE	26.240,94	12.548,66	21.566,46	60.356,06

Al riguardo, premesso che la tabella evidenzia la vetustà dei residui, ha precisato che *trattasi di servizi e/o lavori resi nell'anno di competenza con problematiche legate alla prestazione ed attesa di fatturazione. Ogni Responsabile di Settore ha valutato, per i residui di propria competenza, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.*

La Sezione, nel prendere atto della risposta fornita dal Comune, rileva comunque un basso grado delle riscossioni e un alto volume di entrate di difficile esazione con la conseguente necessità di mantenere un FCDE molto elevato.

Al riguardo non può esimersi dal ricordare che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *“lunghissima dilazione temporale”* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Inoltre, va richiamata l'attenzione dell'Ente sulla circostanza che l'alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione, con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio. Raccomanda, inoltre, una corretta applicazione dell'art. 228 co. 3 del Tuel, in base al quale *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Invita, pertanto, l'Ente ad adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione per i residui attivi, e il pagamento dei residui passivi.

## **2. Tempestività dei pagamenti**

L'indicatore annuale dei pagamenti pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale è pari a -13,21, così come segnalato dal Revisore, a pag. 19 della propria Relazione.

Diversamente, dalla lettura del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi” rilevato alla BDAP, foglio 1 riga 57, i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è pari a +13,21.

In ragione delle incongruenze rilevate, in sede istruttoria è stato chiesto *di produrre il valore di tale indicatore, fornendo in caso di valore superiore a zero le motivazioni del suo sfioramento, nonché le azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale al fine di rispettare i tempi di pagamento.*

In risposta l’Ente ha precisato che *nel file estrapolato dalla software house “Halley” e relativo agli indicatori sintetici trasmessi alla BDAP è stato erroneamente indicato 13,21 anziché -13,21. Nell’allegato cartaceo n.2/a “Piano degli indicatori di bilancio” nr. 9.5 allegato al rendiconto 2019 risulta correttamente indicato -13,21. Lo stesso errore è stato riscontrato anche nell’indicatore “Tempestività dei pagamenti” relativo al consuntivo 2020.*

La Sezione, nel prendere atto della risposta dell’Ente, raccomanda maggiore attenzione nella trasmissione dei dati, in ragione dell’importanza da ascrivere alla correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche; difatti, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Ricorda, altresì, che nel rinnovato contesto dell’amministrazione digitale, gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l’attendibilità dei dati e attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell’Ente. Raccomanda, altresì, di rettificare i dati errati trasmessi alla BDAP.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Villafranca Padovana (PD):

- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l’attività di accertamento e riscossione, nonché di pagamento dei residui passivi;

- rileva l’erronea indicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti in BDAP, e ricorda l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all’uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”* (delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR);

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villafranca Padovana.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

Il Presidente relatore

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 27 febbraio 2023.

Il Direttore di Segreteria f.f.

F.to digitalmente Alessia Boldrin